

REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE
“Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra BCC 10/11/2009-10/11/2014 S.13 TV %”
Cod. Isin IT000454674/0

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non è specificato, dalle norme legislative, amministrative e regolamentari previste per i titoli obbligazionari. Tale strumento di raccolta non è coperto da garanzia del Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

La Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra BCC si trova, relativamente a questa operazione, in conflitto di interesse in quanto emittente e collocatore.

Art. 1 – Importo, valore unitario e taglio minimo delle Obbligazioni

Il prestito obbligazionario “Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra BCC 10/11/2009-10/11/2014 S.13 TV %” è emesso per massimi euro **25.000.000 (venticinquemilioni)** ed è costituito da massimo n. **25.000** titoli al portatore del valore unitario nominale di euro 1.000 (mille).

Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile.

Il taglio minimo sottoscrivibile e negoziabile sarà pari a Euro 1.000. Tagli più elevati del minimo saranno consentiti per importi multipli di Euro 1.000.

Durante il Periodo di Offerta l’Emittente, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, potrà aumentare l’ammontare totale del singolo prestito obbligazionario dandone comunicazione entro 5 giorni, con apposito avviso che sarà pubblicato mediante affissione nella sede sociale ed in tutte le filiali della Cassa, nonchè sul sito internet all’indirizzo www.cr-lavis.it; copia di tale avviso verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Prestito Obbligazionario verrà accentrato presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano, ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento congiunto CONSOB/Banca d’Italia del 22 febbraio 2008.

Art. 2 – Collocamento

Gli investitori potranno aderire al Prestito Obbligazionario sottoscrivendo l’apposita modulistica a disposizione presso la sede e le filiali della Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo.

L’adesione al prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il “**Periodo di Offerta**”). **Il collocamento si apre il giorno 10/11/09 e si chiude il giorno 01/02/10.**

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una, così come indicato nelle Condizioni Definitive. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo il loro ordine cronologico ed entro i limiti dell’importo massimo disponibile.

Durante il Periodo di Offerta l’Emittente, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, potrà:

- estendere la durata del periodo di offerta;
- procedere alla chiusura anticipata dell’offerta, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste

dandone comunicazione, in tutti due i casi suddetti, entro 5 giorni, con apposito avviso che sarà pubblicato mediante affissione nella sede sociale ed in tutte le filiali della Cassa, nonchè sul sito internet all’indirizzo www.cr-lavis.it; copia di tale avviso verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB ai sensi delle disposizioni vigenti.

- Art. 3 – Destinatari dell’Offerta** Il prestito obbligazionario “**Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra BCC 10/11/2009-10/11/2014 S.13 TV%**” potrà essere offerto in sottoscrizione senza essere subordinato ad alcuna condizione.
- Art. 4 – Godimento e Durata** Le obbligazioni sono emesse alla pari, per la durata di **5 anni**, che decorrono dal **10/11/2009**. Il prestito obbligazionario verrà rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza finale il **10/11/2014**.
La data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominceranno a produrre interessi (la “**Data di Godimento**”) è il **10/11/2009**.
Il pagamento delle obbligazioni sarà effettuato mediante addebito sul conto di regolamento agganciato al deposito titoli del sottoscrittore.
La data di valuta con la quale viene effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione è definita “**Data di Regolamento**” ed è il **10/11/2009**. Questa può coincidere con la Data di Godimento.
Nell’ipotesi di sottoscrizioni successive alla Data di Godimento, il prezzo di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato dal rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.
Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione (pari al 100% del Valore Nominale) e a partire dalla Data di Regolamento, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito titoli intrattenuti presso Monte Titoli S.p.A. dal Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto l’adesione.
Durante il Periodo di Offerta l’Emittente, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, potrà:
- estendere la durata del periodo di offerta;
 - procedere alla chiusura anticipata dell’offerta, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste
- dandone comunicazione, in tutti due i casi suddetti, entro 5 giorni, con apposito avviso che sarà pubblicato mediante affissione nella sede sociale ed in tutte le filiali della Cassa, nonchè sul sito internet all’indirizzo www.cr-lavis.it; copia di tale avviso verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB ai sensi delle disposizioni vigenti.
- Art. 5 – Prezzo di emissione** Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale.
Per i criteri di determinazione del prezzo si rinvia al paragrafo 5.3 della Nota Informativa.
- Art. 6 – Commissioni ed oneri** Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo non applica alcuna commissione esplicita e implicita di collocamento o altri oneri o spese al prezzo di emissione e di rimborso dei titoli.
In caso di negoziazione in conto proprio, successiva al collocamento, la Cassa applica una commissione esplicita massima dello 0,30%.
- Art. 7 – Rimborso** Il Prestito sarà rimborsato in un’unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza finale in data **10/11/2014** e, a partire dalla medesima data, cesserà di essere fruttifero.
Qualora la data di rimborso del Prestito Obbligazionario coincida con un giorno non lavorativo, il rimborso del capitale verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
Si farà riferimento al calendario TARGET.

Art. 8 – Rimborso anticipato	Non sono previste clausole di rimborso anticipato.
Art. 9 – Interessi	<p>Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento di cedole (le “Cedole” e ciascuna una “Cedola”), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione di seguito descritto, decurtato di uno spread pari allo 0,10%.</p> <p>Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza trimestrale. Qualora una Data di Pagamento coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.</p> <p>Si farà riferimento alla convenzione ACT/ACT e al calendario TARGET.</p>
Art. 10 – Parametro di Indicizzazione	<p>Il tasso della prima cedola, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, è pari al 1,15% lordo annuo.</p> <p>Le cedole successive alla prima saranno calcolate utilizzando la media mensile del mese antecedente lo stacco cedola del tasso Euribor/360 a tre mesi, decurtata di uno spread pari allo 0,10%.</p> <p>La media mensile di tale tasso sarà rilevata a cura della Cassa nella sezione “Finanza e Mercati” pubblicata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” (o, in mancanza, su altra fonte che pubblichi tale media).</p> <p>Nel caso di indisponibilità del tasso Euribor per più di 10 giorni lavorativi, verrà utilizzato come Parametro di Indicizzazione il tasso Euro Libor (London Interbank Offered Rate) determinato a cura della British Bankers’ Association alla Data di Rilevazione prevista, la cui acquisizione viene effettuata dai principali quotidiani finanziari e dai più diffusi information provider (Bloomberg, Reuters).</p>
Art. 11 – Servizio del prestito	Il pagamento delle cedole ed il rimborso delle obbligazioni avverranno con osservanza delle norme del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relativi regolamenti di attuazione. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
Art. 12 – Regime fiscale	<p>Il regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito ed applicabile alle Obbligazioni sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.</p> <p>L’attuale sistema di tassazione prevede una aliquota fiscale pari al 12,5%.</p>
Art. 13 – Termini di prescrizione	I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole per quanto riguarda gli interessi, e dopo 10 anni dalla data in cui l’Obbligazione è divenuta rimborsabile per quanto riguarda il capitale.
Art. 14 – Mercati e Negoziazione	<p>Non è prevista su alcun mercato regolamentato la quotazione dei Prestiti che verranno emessi nell’ambito del Programma.</p> <p>Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo non richiederà l’ammissione alla negoziazione delle obbligazioni su un Sistema Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) o internalizzatori sistemati.</p> <p>L’Emittente non è a conoscenza di altri mercati regolamentati o equivalenti su cui siano già ammessi alla negoziazione strumenti della stessa classe delle obbligazioni.</p> <p>La Cassa si impegna a negoziare le obbligazioni di propria emissione</p>

in conto proprio senza alcun limite di quantità.

Per informazioni più dettagliate si rinvia al paragrafo 6.3 della Nota Informativa.

Art. 15 – Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente. I titoli non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 16 – Legge applicabile e foro competente

Ciascuna Obbligazione a tasso variabile emessa nell’ambito del Programma è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e l’Emittente è competente il Foro di Trento.

Art. 17 – Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali o ambiguità nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Art. 18 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli obbligazionisti saranno pubblicate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo, nonchè sul sito internet all’indirizzo www.cr-lavis.it e, ove previsto, saranno trasmesse alla CONSOB ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 19 – Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge.